



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettore

Modifiche al Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il decreto rettorale 1 ottobre 2021, n. 1354 con il quale è stato emanato il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il testo del regolamento sul funzionamento del PQA, prevedendo in particolare l'incompatibilità tra la composizione del PQA e la carica di Referente per la Qualità Dipartimentale;

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 24 febbraio 2025, con la quale si è proceduto alla modifica del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;

CONSIDERATO che nell'adunanza del 25 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche proposte;

RITENUTO opportuno modificare di conseguenza il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo" di cui al decreto rettorale 1 ottobre 2021, n. 1354;

CONSIDERATO infine, che il Direttore della Direzione Affari Generali e Attività Negoziale, Dott. Alfredo Mesiano, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 L'art. 2, comma 2 del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo" di cui al decreto rettorale 1 ottobre 2021, n. 1354 è abrogato.

Art. 2 L'art. 3, commi 2, 3, e 4 del citato "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo" è riscritto per come di seguito riportato:

"2. Nello specifico, il PQA:

- a) promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità all'interno dell'Ateneo, monitorando e riesaminando l'efficacia delle azioni intraprese;*
- b) sovrintende allo svolgimento adeguato e uniforme dei processi e delle procedure per l'assicurazione della qualità sulla base della normativa vigente e degli indirizzi formulati dagli Organi di Governo ed identifica e fornisce gli strumenti necessari per la loro attuazione;*
- c) attiva ogni iniziativa utile a promuovere la Qualità all'interno dell'Ateneo;*
- d) accompagna e supporta le strutture di Ateneo nell'attuazione delle politiche per la Qualità ed il raggiungimento dei relativi obiettivi e nella pianificazione e gestione dei processi per l'assicurazione della qualità, svolgendo attività di sorveglianza e monitoraggio del regolare svolgimento;*
- e) organizza e svolge attività di informazione/formazione per il personale a vario titolo coinvolto nell'assicurazione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione;*
- f) organizza e coordina le attività di raccolta dati per il monitoraggio degli indicatori dei processi*

Direzione Affari Generali e Attività Negoziale

Area Affari Generali

Università Della Calabria

Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)

www.unical.it



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

di assicurazione della qualità, assicurando che le tempistiche e i flussi informativi siano gestiti coerentemente con il modello di AQ elaborato dall'Ateneo;

g) gestisce i flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità, verificandone il rispetto di procedure e tempi, con particolare attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Dipartimenti, e i Corsi di Studio e i Dottorati di Ricerca;

3. Secondo quanto previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (SAQ), il Presidio della Qualità di Ateneo predispone un Programma annuale delle proprie attività (Piano della Qualità) e redige una Relazione consuntiva (Rapporto Annuale di Analisi PQA) sull'attività svolta nel corso dell'anno che vengono inviati al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo e sulle pagine dedicate al Presidio della Qualità di Ateneo.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di qualità, il PQA opera in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti."

Art. 3 L'art. 4 comma 1 del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo" è riscritto per come di seguito riportato:

"1. Non possono far parte del PQA:

- a) il Rettore;*
- b) i Pro-Rettori;*
- c) i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per gli studenti);*
- d) il Direttore Generale;*
- e) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- f) i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo;*
- g) i Presidenti dei Centri di Ateneo;*
- h) i Direttori di Dipartimento;*
- i) i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio e dei Dottorati di Ricerca;*
- j) i professori, i ricercatori i cui incarichi istituzionali configurino un conflitto di interesse con le funzioni svolte dal Presidio della Qualità;*
- k) i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti."*

Art. 4 L'art. 5 " Riunioni del PQA" del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo" è riscritto per come di seguito riportato:

"1. Le riunioni del Presidio della Qualità di Ateneo sono convocate dal Coordinatore.

2. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno della riunione, ne assume la presidenza e il coordinamento e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

3. Il PQA deve riunirsi, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione in via ordinaria è inviata a ciascuno degli aventi diritto al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale. Il Coordinatore può, per impellenti motivi, convocare una riunione del Presidio della Qualità di Ateneo con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato, e con i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

5. Alle riunioni del PQA possono partecipare a titolo consultivo e senza influire sul numero legale i Prorettori, i Referenti della Qualità e tutti i soggetti coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità secondo il modello AVA3.

6. Il Coordinatore può richiedere l'audizione di figure esterne con competenze specifiche rispetto a uno o più punti all'ordine del giorno. Tali esperti partecipano alla riunione solo per il tempo necessario alla loro audizione e senza prendere parte alle deliberazioni.

Direzione Affari Generali e Attività Negoziale

Area Affari Generali

Università Della Calabria

Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)

www.unical.it



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

7. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti.
9. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che viene approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante per singoli punti.
10. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a uno dei componenti della struttura che fornisce il supporto tecnico amministrativo.
11. Il verbale è sottoscritto dal Segretario verbalizzante ed è pubblicato nella sezione del portale web di Ateneo dedicata al Presidio della Qualità di Ateneo.
12. Gli estratti di verbale sono inviati alle strutture e agli Organi di Governo dell'Ateneo per argomento di competenza affinché adottino e/o attuino i provvedimenti di specifico interesse."

Art.5 Al "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo" è aggiunto l'art. 7 sui referenti della qualità dipartimentale che di seguito si riporta:

"Art. 7

Referenti per la qualità dipartimentale

1. I Consigli di Dipartimento nominano tra i propri componenti un Referente per la Qualità (RQD), al quale è affidato il compito di promuovere e monitorare, nel Dipartimento e nei Corsi di Studio in esso incardinati, l'adozione delle Linee Guida definite dal Presidio della Qualità di Ateneo nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, con l'obiettivo di garantire l'efficace svolgimento dei processi di AQ e il conseguimento di risultati di valore.

Nello specifico, il Referente per la Qualità:

- a) fornisce supporto formativo/informativo al Dipartimento;
- b) monitora il ruolo e i compiti degli attori coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità;
- c) monitora le tempistiche dei processi di AQ;
- d) monitora l'adeguata redazione della documentazione relativa all'AQ;
- e) rileva le criticità del sistema di AQ del Dipartimento;
- f) garantisce il flusso informativo con il Presidio della Qualità di Ateneo.

Il Referente per la Qualità è l'interfaccia principale tra PQA e dipartimento.

Il Referente è un professore o ricercatore di ruolo diverso dal Direttore del Dipartimento, che non ricopra la carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di Studio o di Dottorato di Ricerca, né altre cariche accademiche negli Organi dell'Ateneo o comunque altri ruoli nelle strutture responsabili dell'Assicurazione della Qualità. Il Referente deve aver ricevuto positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 240/2010.

2. L'incarico di Referente ha durata triennale ed è rinnovabile."

Art.6 Le modifiche al regolamento, riscritto in allegato al presente provvedimento, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nell'albo ufficiale dell'Ateneo.

Il Rettore
Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Allegato

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità (PQA) dell'Università della Calabria, con le attribuzioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto dell'Università della Calabria e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Composizione

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è costituito da una componente accademica e da una componente tecnico-amministrativa, entrambe dotate di competenze e comprovata esperienza nell'Assicurazione della Qualità (AQ), e dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidio della Qualità di Ateneo è presieduto da un Coordinatore che lo rappresenta e ne dirige i lavori. Nello specifico, il Coordinatore rappresenta il Presidio della Qualità nei rapporti con gli Organi di Governo di Ateneo, con gli altri Organi e Organismi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo e cura le relazioni relative ai processi di assicurazione della qualità (AQ) e alle funzioni che al Presidio sono affidate dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il Coordinatore sovrintende al corretto svolgimento dei lavori del PQA, cura l'attuazione delle decisioni, disposizioni o provvedimenti collegialmente assunti e ne sottoscrive tutti gli atti.

Art. 3

Compiti

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo svolge le funzioni relative alle procedure di assicurazione della qualità.

2. Nello specifico, il PQA:

- a) promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità all'interno dell'Ateneo, monitorando e riesaminando l'efficacia delle azioni intraprese;
- b) sovrintende allo svolgimento adeguato e uniforme dei processi e delle procedure per l'assicurazione della qualità sulla base della normativa vigente e degli indirizzi formulati dagli Organi di Governo ed identifica e fornisce gli strumenti necessari per la loro attuazione;
- c) attiva ogni iniziativa utile a promuovere la Qualità all'interno dell'Ateneo;
- d) accompagna e supporta le strutture di Ateneo nell'attuazione delle politiche per la Qualità ed il raggiungimento dei relativi obiettivi e nella pianificazione e gestione dei processi per l'assicurazione della qualità, svolgendo attività di sorveglianza e monitoraggio del regolare svolgimento;
- e) organizza e svolge attività di informazione/formazione per il personale a vario titolo coinvolto nell'assicurazione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione;
- f) organizza e coordina le attività di raccolta dati per il monitoraggio degli indicatori dei processi di assicurazione della qualità, assicurando che le tempistiche e i flussi informativi siano gestiti coerentemente con il modello di AQ elaborato dall'Ateneo;
- g) gestisce i flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità, verificandone il rispetto di procedure e tempi, con particolare attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Dipartimenti, e i Corsi di Studio e i Dottorati di Ricerca;

3. Secondo quanto previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (SAQ), il Presidio della Qualità di Ateneo predispone un Programma annuale delle proprie attività (Piano della Qualità) e redige una Relazione consuntiva (Rapporto Annuale di Analisi PQA) sull'attività svolta nel corso dell'anno che vengono inviati al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo e sulle pagine dedicate al Presidio della Qualità di Ateneo.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di qualità, il PQA opera in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

Art. 4

Incompatibilità, decadenza, rinuncia, dimissioni

1. Non possono far parte del PQA:

- a) il Rettore;
- b) i Pro-Rettori;
- c) i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per gli studenti);
- d) il Direttore Generale;
- e) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- g) i Presidenti dei Centri di Ateneo;
- h) i Direttori di Dipartimento;
- i) i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio e dei Dottorati di Ricerca;
- j) i professori, i ricercatori i cui incarichi istituzionali configurino un conflitto di interesse con le funzioni svolte dal Presidio della Qualità;
- k) i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti.

2. Nel caso in cui un componente del Presidio della Qualità di Ateneo venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal comma 1 del presente articolo, è tenuto a presentare al Rettore dichiarazione scritta di opzione entro dieci giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica di componente del PQA. Il Rettore, in ogni caso, può procedere d'ufficio alla verifica di eventuali incompatibilità.

3. I singoli componenti del Presidio della Qualità di Ateneo decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.

4. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, un componente del Presidio della Qualità di Ateneo cessi dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.

Art. 5

Riunioni del Presidio della Qualità di Ateneo

1. Le riunioni del Presidio della Qualità di Ateneo sono convocate dal Coordinatore.

2. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno della riunione, ne assume la presidenza e il coordinamento e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

3. Il PQA deve riunirsi, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione in via ordinaria è inviata a ciascuno degli aventi diritto al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale. Il Coordinatore può, per impellenti motivi, convocare una riunione del Presidio della Qualità di Ateneo con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato, e con i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

5. Alle riunioni del PQA possono partecipare a titolo consultivo e senza influire sul numero legale i Prorettori, i Referenti della Qualità e tutti i soggetti coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità secondo il modello AVA3.

6. Il Coordinatore può richiedere l'audizione di figure esterne con competenze specifiche rispetto a uno o più punti all'ordine del giorno. Tali esperti partecipano alla riunione solo per il tempo necessario alla loro audizione e senza prendere parte alle deliberazioni.

7. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

9. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che viene approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante per singoli punti.

10. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a uno dei componenti della struttura che fornisce il supporto tecnico amministrativo.
11. Il verbale è sottoscritto dal Segretario verbalizzante ed è pubblicato nella sezione del portale web di Ateneo dedicata al Presidio della Qualità di Ateneo.
12. Gli estratti di verbale sono inviati alle strutture e agli Organi di Governo dell'Ateneo per argomento di competenza affinché adottino e/o attuino i provvedimenti di specifico interesse.

Art. 6

Supporto al Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo si avvale di una specifica struttura di supporto tecnico amministrativo per le attività istruttorie, operative, organizzative e di segreteria.
2. In generale, tutte le strutture amministrative, didattiche e scientifiche di Ateneo a cui venga inoltrata richiesta hanno l'obbligo di predisporre e fornire tempestivamente tali dati e informazioni e collaborano con il PQA, sulla base di specifiche esigenze.

Art. 7

Referenti per la qualità dipartimentale

1. I Consigli di Dipartimento nominano tra i propri componenti un Referente per la Qualità (RQD), al quale è affidato il compito di promuovere e monitorare, nel Dipartimento e nei Corsi di Studio in esso incardinati, l'adozione delle Linee Guida definite dal Presidio della Qualità di Ateneo nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, con l'obiettivo di garantire l'efficace svolgimento dei processi di AQ e il conseguimento di risultati di valore.

Nello specifico, il Referente per la Qualità:

- a) fornisce supporto formativo/informativo al Dipartimento;
- b) monitora il ruolo e i compiti degli attori coinvolti nei processi di Assicurazione della Qualità;
- c) monitora le tempistiche dei processi di AQ;
- d) monitora l'adeguata redazione della documentazione relativa all'AQ;
- e) rileva le criticità del sistema di AQ del Dipartimento;
- f) garantisce il flusso informativo con il Presidio della Qualità di Ateneo.

Il Referente per la Qualità è l'interfaccia principale tra PQA e dipartimento.

Il Referente è un professore o ricercatore di ruolo diverso dal Direttore del Dipartimento, che non ricopra la carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di Studio o di Dottorato di Ricerca, né altre cariche accademiche negli Organi dell'Ateneo o comunque altri ruoli nelle strutture responsabili dell'Assicurazione della Qualità.

Il Referente deve aver ricevuto positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 240/2010.

2. L'incarico di Referente ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 8

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa di settore e alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.